



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 2479 del 10-03-2009

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/sc

Roma,

10 MAR. 2009

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di VENEZIA
Santa Croce, 494
30135 VENEZIA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 072-2009 – Sigillo professionale – Norme regolamentari sull'uso del sigillo personale identificativo degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Derogabilità delle citate norme.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 2 febbraio in cui l'Ordine chiede di sapere se sia consentito ad un iscritto di utilizzare un timbro sigillo non conforme all'art. 12 del Regolamento sull'uso del sigillo personale identificativo degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In riferimento alla questione sollevata si precisa quanto segue.

Si osserva preliminarmente che l'art. 5, u. co., del Codice Deontologico della Professione dispone che "l'uso del sigillo professionale è disciplinato da apposito regolamento del Consiglio Nazionale". L'esigenza di prevedere l'emanazione di un'apposita regolamentazione da parte del Consiglio Nazionale in merito all'utilizzo del sigillo professionale deve ricondursi alla rilevanza delle finalità di tutela sottesa al suo utilizzo.

Come evidenziato dall'art. 3 del regolamento adottato dal Consiglio Nazionale in tema di sigillo professionale¹, infatti, "l'adozione del sigillo da parte del professionista ... è diretta a tutelare l'affidamento del pubblico, assicurando ai terzi la provenienza dell'atto". In altri termini l'utilizzo del sigillo attribuisce carattere distintivo agli atti sottoscritti dal Dottore Commercialista e dall'Esperto Contabile qualificandoli come atti svolti nell'esercizio legittimo della propria attività professionale.

In considerazione della rilevanza di tale funzione di tutela di interessi di carattere generale, la previsione di una regolamentazione unitaria, diretta a diffondere presso la categoria l'utilizzo di un segno distintivo condiviso ed omogeneo, intende agevolare una

¹ Regolamento sull'uso del sigillo personale identificativo degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal Consiglio Nazionale il 1° ottobre 2008 ed entrato in vigore il 1° novembre 2008 (vd. informativa CNDCEC n. 58/2008).

più immediata ed efficace riconduzione alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile degli atti qualificanti l'attività professionale degli iscritti all'Albo.

In tale prospettiva l'art. 12 del Regolamento del Consiglio Nazionale relativo alla forma, struttura e dicitura del sigillo² individua il nucleo minimo di informazioni necessarie da riportare nel timbro-sigillo affinché questo assolva la sua funzione propria di riconducibilità del professionista all'Albo di iscrizione. Tali disposizioni sono, infatti, dirette ad evitare che la presenza, nei sigilli utilizzati dagli iscritti, di indicazioni difformi da quelle espressamente indicate nel regolamento, dia luogo alla creazione di modelli non uniformi sul territorio nazionale.

Ciò premesso, si evidenzia che l'art. 8 del regolamento vieta espressamente l'utilizzo da parte dell'iscritto di sigilli professionali diversi da quello *"realizzato ... dall'Ordine ai sensi del presente Regolamento"*. La norma esclude la possibilità per gli iscritti di realizzare per conto proprio il sigillo professionale ed impone, allo stesso tempo, all'Ordine di predisporre e realizzare il timbro-sigillo da destinare ai propri iscritti in conformità alle disposizioni del regolamento.

L'art. 14 stabilisce, infine, i termini di adeguamento alle citate disposizioni regolamentari da parte degli Ordini territoriali. Ai sensi del secondo comma, infatti, gli Ordini che, alla data del 1° novembre 2008, non abbiano emanato alcun provvedimento in materia di sigillo sono tenuti alla realizzazione dei sigilli per gli iscritti che lo richiedano entro il 31 marzo 2009. L'obbligo di adeguamento è previsto anche con riguardo agli Ordini che, alla data del 1° novembre 2008 abbiano già adottato un proprio regolamento per l'utilizzo del sigillo: questi sono tenuti a conformarsi alle disposizioni emanate dal Consiglio Nazionale entro il 31 dicembre 2009.

Dalle disposizioni regolamentari citate emerge, pertanto, che:

- gli iscritti non possono utilizzare sigilli che non siano conformi, per dimensioni struttura, forma e dicitura a quanto indicato dall'art. 12;

² Art. 12:

FORMA, STRUTTURA E DICITURA DEL SIGILLO

Il sigillo è un timbro di struttura metallica, di formato circolare, realizzato per l'impiego con inchiostri indelebili.

La sua impronta ha diametro esterno di 30 millimetri. Due cerchi concentrici distanziati 9,7 millimetri delimitano una fascia anulare periferica in cui sono riportate due scritte su righe parallele concentriche:

(a) nella riga anulare più esterna è riportata la scritta: "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ... (nome della città dell'Ordine)";

(b) nella riga anulare sottostante è riportata la scritta: "NOME COGNOME – DOTTORE COMMERCIALISTA" ovvero "NOME COGNOME – RAGIONIERE COMMERCIALISTA" (per gli iscritti nella sezione A dell'Albo) oppure ESPERTO CONTABILE (per gli iscritti nella sezione B dell'Albo), ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 139 del 2005, nonché il N. ... ALBO (numero di iscrizione all'Albo).

Qualora l'iscritto all'Albo possieda contemporaneamente il titolo professionale di "dottore commercialista" e di "ragioniere commercialista", sarà in sua facoltà chiedere ed ottenere il rilascio del sigillo con l'indicazione di uno dei due titoli professionali.

Nel disco centrale del diametro di 11 millimetri è riportato il logo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Tutti i caratteri hanno altezza compresa fra 2 e 2,5 millimetri.

- gli Ordini territoriali, nell'adottare il regolamento in materia di sigillo emanato dal Consiglio Nazionale, non possono procedere a realizzare timbri-sigilli che presentino elementi difformi rispetto a quanto previsto dalle citate disposizioni regolamentari.

Ciò premesso si ritiene che, nel caso specifico, l'iscritto non possa utilizzare un timbro-sigillo non conforme a quanto espressamente indicato dall'art. 12 del regolamento del Consiglio Nazionale.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Maione

